

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 82/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 83/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio	5
* Regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco	9
* Regolamento (CEE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco	13
* Regolamento (CEE) n. 87/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 3115/92 in ordine ai prezzi minimi di acquisto applicabili in Spagna fino al termine della campagna 1992/1993 per i limoni e le arance consegnati all'industria nonché alle compensazioni finanziarie concesse dopo la loro trasformazione	15
Regolamento (CEE) n. 88/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

93/18/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce in Francia un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati in Francia fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva 19**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 82/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	134,67 (*) (*)
0712 90 19	134,67 (*) (*)
1001 10 00	173,97 (*) (*) (10)
1001 90 91	139,45
1001 90 99	139,45 (11)
1002 00 00	157,03 (*)
1003 00 10	124,22
1003 00 20	124,22
1003 00 80	124,22 (11)
1004 00 00	113,46
1005 10 90	134,67 (*) (*)
1005 90 00	134,67 (*) (*)
1007 00 90	134,67 (*)
1008 10 00	46,79 (11)
1008 20 00	78,62 (*)
1008 30 00	37,24 (*)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	37,24
1101 00 00	207,99 (*) (11)
1102 10 00	232,60 (*)
1103 11 30	282,14 (*) (10)
1103 11 50	282,14 (*) (10)
1103 11 90	223,64 (*)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 83/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 gennaio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0,59
0712 90 19	0	0	0	0,59
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,59
1005 90 00	0	0	0	0,59
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 84/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1993
concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del
tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, viene concesso un aiuto specifico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardino l'intera produzione dei membri di tale associazione;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerando che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che, salvo casi particolari, un produttore può essere membro di una sola associazione;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione; che un trasformatore può tuttavia essere membro dell'associazione in quanto produttore di tabacco;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che, per favorire un'utilizzazione efficace dell'aiuto specifico, è necessario limitarne le finalità al conseguimento di determinati scopi, e in particolare all'erogazione di una remunerazione supplementare ai produttori membri dell'associazione;

considerando che, tenuto conto della specificità di questo aiuto, occorre definire le modalità del suo pagamento in modo autonomo rispetto al pagamento del premio;

considerando che è opportuno precisare che il premio, espresso in moneta nazionale, è identico per tutti i produttori che consegnano il loro tabacco ai trasformatori durante un periodo dato, e che il tasso di conversione utilizzato è quello applicabile all'inizio dell'anno successivo a quello del raccolto;

considerando che, a causa del lasso di tempo necessario agli Stati membri per mettere in atto le disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere modalità particolari per il raccolto 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori, su loro richiesta, sempreché rispondano alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Se tutti i membri di un'associazione di produttori o una parte dei medesimi sono essi stessi associazioni di produttori, ciascuna di queste associazioni deve soddisfare le condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. A partire dal raccolto 1994 l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione del tabacco.
4. Il tabacchicoltore non può aderire a diverse associazioni, a meno che coltivi più varietà e che le associazioni esistenti nella sua regione di produzione non siano riconosciute per tutti i gruppi varietali in causa.

Articolo 2

1. L'associazione di produttori deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
 - b) contribuire con le proprie attività all'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;
 - c) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

- d) determinare e far applicare dai suoi membri norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere all'acquisto di sementi, concimi e mezzi di produzione;
- e) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività. Lo statuto deve prevedere quanto meno l'obbligo, per i produttori associati:
- di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione,
 - di conformarsi alle norme comuni di produzione;
- f) per ogni gruppo varietale oggetto delle attività delle associazioni,
- avere almeno 120 membri che dispongano complessivamente di certificati di coltivazione o attestati di quote per una quantità minima di 200 t; oppure
 - disporre di certificati di coltivazione o attestati di quote per una quantità pari o superiore a 2 500 t, con un numero minimo di 50 membri.

Tuttavia, in regioni di produzione isolate o lontane da altre regioni di produzione dello stesso gruppo varietale, l'associazione può essere riconosciuta se raggruppa almeno i due terzi dei produttori e dei quantitativi indicati sui certificati di coltivazione o sugli attestati di quote interessati.

Gli Stati membri determinano quali regioni soddisfano le condizioni di cui al secondo comma, tenendo conto di criteri economici e infrastrutturali. Gli Stati membri possono stabilire condizioni minime supplementari riguardanti il numero di produttori e la produzione interessata;

- g) prevedere, nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'associazione a condizione:
- di essere stati membri dell'associazione per un periodo di almeno un anno dalla data del suo riconoscimento,
 - di darne comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre, con effetto per il raccolto successivo.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero di impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

- h) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

- dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi,
 - o dei suoi partner economici;
- i) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;
- j) tenere una contabilità per le attività che formano oggetto del riconoscimento, tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;
- k) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo che ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;
- l) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo d'imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) al più tardi a decorrere dalla data:
- dalla quale ha effetto il riconoscimento o
 - della loro adesione, qualora questa sia posteriore al riconoscimento.

2. L'immissione della produzione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ad opera dell'associazione, comprende almeno le operazioni seguenti:

- conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri;
- conferimento di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori.

Articolo 3

1. È competente per il riconoscimento di un'associazione di produttori lo Stato membro nel cui territorio l'associazione ha la propria sede statutaria.

2. Lo Stato membro interessato:

- elabora un progetto di riconoscimento entro due mesi dalla presentazione della domanda, oppure respinge la domanda stessa;
- trasmette i progetti di riconoscimento alla Commissione, che li approva o li respinge entro un termine di due mesi. La Commissione può subordinare la propria approvazione al rispetto di determinate condizioni quanto all'attività dell'associazione.

3. Lo Stato membro stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento. Tale data non può essere anteriore a quella in cui è iniziata l'attività effettiva dell'associazione.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento dell'associazione di produttori:

- a) se l'aiuto specifico è utilizzato per scopi diversi da quelli precisati all'articolo 7;
- b) se non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento;
- c) se il riconoscimento è fondato su indicazioni erranee;
- d) se l'associazione ha ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;
- e) se la Commissione accerta l'esistenza di accordi, decisioni e pratiche concertate soggette all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

2. La revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro ha effetto dalla data a partire dalla quale non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento.

Gli aiuti versati a decorrere da tale data sono recuperati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino a quella del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

3. Qualora il riconoscimento sia revocato per inadempienze gravi, l'importo degli aiuti da recuperare è maggiorato del 30 %.

In tal caso, il riconoscimento non può essere nuovamente attribuito prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della revoca.

Articolo 5

1. Lo Stato membro esegue controlli regolari dell'associazione per verificare se continuano a sussistere le condizioni per il riconoscimento e se l'aiuto specifico viene utilizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Ciascuna associazione riconosciuta presenta ogni anno, entro il 15 novembre, l'aggiornamento dei dati attinenti al riconoscimento e comunica allo Stato membro le eventuali modifiche intervenute rispetto al periodo precedente.

Articolo 6

Lo Stato membro che neghi o revochi il riconoscimento di un'associazione informa la Commissione entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'associazione stessa, indicando i motivi della reiezione della domanda o della revoca del riconoscimento.

Articolo 7

1. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico unicamente per gli scopi seguenti:

- concessione di una remunerazione supplementare ai membri, differenziata in funzione della qualità consegnata, esclusa la categoria qualitativa più bassa applicata dall'associazione;
- impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione;
- fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo della produzione;

— attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi.

2. Le spese di cui al paragrafo 1, primo trattino, devono rappresentare non meno del 75 % e non più del 90 % dell'importo totale dell'aiuto specifico. L'associazione non può, per nessun motivo, applicare detrazioni sull'aiuto specifico.

Articolo 8

1. L'aiuto specifico è corrisposto con un unico versamento all'associazione, su richiesta della stessa, dallo Stato membro nel quale essa ha sede, sulla base dei seguenti elementi:

- la prova che l'associazione ha ricevuto un importo pari al premio versato dall'impresa di trasformazione per il quantitativo di cui trattasi;
- la prova che l'importo di cui al primo trattino è stato rimborsato all'impresa di trasformazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione (¹), o che la pertinente cauzione è stata svincolata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del medesimo regolamento; e
- i documenti e le pezze d'appoggio stimati necessari dallo Stato membro.

2. Se l'aiuto specifico viene versato da uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione, quest'ultimo trasmette allo Stato membro incaricato del versamento, su richiesta dello stesso, le prove, i documenti e le pezze d'appoggio di cui al paragrafo 1, che sono in suo possesso.

3. Per convertire in moneta nazionale l'importo dell'aiuto specifico, si applica il tasso di conversione vigente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Articolo 9

Per il raccolto 1993, gli Stati membri possono versare l'aiuto specifico anche alle associazioni di produttori:

- che non sono costituite da un numero di membri conforme a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);
- nel cui statuto non figuri la clausola di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g),

sempreché tali associazioni siano state riconosciute dallo Stato membro anteriormente al 1° luglio 1992 e abbiano prodotto tabacco del raccolto 1992 nell'ambito di attività oggetto del riconoscimento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1993.

(¹) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ciascuno Stato membro produttore, la cui produzione supera una quantità minima, costituisce un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli e attività nel quadro della regolamentazione comunitaria per il settore del tabacco; che detta agenzia deve essere in grado di assolvere i compiti ad essa assegnati in virtù del citato regolamento; che, pertanto, ogni agenzia deve possedere i requisiti minimi necessari per l'espletamento di tali compiti;

considerando che, ai fini di una corretta ed efficace applicazione della normativa settoriale, l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che l'agenzia sia inoltre investita dello Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti; che, a tale scopo, ciascuno Stato membro interessato deve attribuire agli agenti di controllo segnatamente il potere di esigere le informazioni e di procedere alle verifiche che sono necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'agenzia;

considerando che il controllo dell'applicazione della normativa comunitaria implica che vengano accertate le caratteristiche dei tabacchi; che è quindi necessario consentire agli agenti di effettuare prelievi di campioni dei tabacchi detenuti dai soggetti controllati;

considerando che per rendere i controlli più efficaci è opportuno prevedere unità di controllo interno in ciascuna agenzia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri interessati prendano i provvedimenti necessari per salvaguardare i diritti delle persone soggette ai controlli e i cui interessi possono essere lesi da tali controlli;

considerando che l'agenzia esercita la propria attività nell'ambito di un programma e di un bilancio elaborati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione, su proposta dell'agenzia; che è pertanto opportuno prevedere il contenuto minimo di tale programma e di tale bilancio, nonché la procedura da seguire per la loro elaborazione e le eventuali modificazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione segue regolarmente le attività dell'agenzia; che occorre pertanto prevedere la procedura in base alla quale la Commissione e lo Stato membro interessato sono informati dello svolgimento di tali attività;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire correttamente il funzionamento e le attività delle agenzie, è opportuno disporre la rappresentazione in seno alle agenzie e precisare le modalità di tale partecipazione;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento delle spese effettive delle agenzie; che è pertanto opportuno prevedere le procedure relative a tale finanziamento nonché le eventuali procedure di controllo;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, l'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività svolte; che è opportuno fissare i termini per la trasmissione di queste relazioni;

considerando che, a causa del lasso di tempo necessario per l'istituzione delle agenzie di controllo negli Stati membri produttori, è opportuno prevedere modalità particolari per l'anno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ogni Stato membro interessato costituisce un'agenzia di controllo entro il 30 aprile 1993.

2. Ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria per il settore del tabacco, le agenzie devono in particolare, sulla scorta del programma di attività di cui all'articolo 3:

- a) verificare integralmente tutte le consegne di tabacco alle imprese di prima trasformazione;
- b) redigere l'attestato di controllo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽²⁾;
- c) espletare controlli frequenti e inopinati presso le imprese di prima trasformazione;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

d) a seguito di tali controlli proporre, se del caso, l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative o giudiziarie.

3. Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può incaricare l'agenzia di eseguire :

- a) qualsiasi altro controllo previsto dalla normativa comunitaria settoriale ;
- b) indagini particolari sul settore.

4. Lo Stato membro procede con la massima sollecitudine sulla base degli accertamenti eseguiti dall'agenzia.

Articolo 2

1. A ciascuna agenzia deve essere riconosciuta la capacità giuridica necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro.

2. Nell'ambito del programma di attività e del bilancio di cui all'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ciascuna agenzia deve disporre del potere autonomo di assumere il proprio personale, di organizzare la propria attività e di effettuare le relative spese.

3. Il numero di effettivi dell'agenzia, le loro qualifiche, la loro formazione ed esperienza, i mezzi a disposizione, nonché l'organizzazione interna devono consentire l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati. In particolare, gli agenti incaricati dei controlli devono possedere conoscenze tecniche ed esperienza adeguate per realizzare i controlli previsti dal paragrafo 4, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei dati agronomici, il controllo tecnico della produzione e della trasformazione, nonché l'esame dei dati economici e della contabilità finanziaria e di magazzino.

4. Nell'adempimento dei compiti loro assegnati in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e gli elementi di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie nell'ambito del controllo riguardante per i produttori, le organizzazioni di produttori, i trasformatori ed ogni altro operatore soggetto alla normativa settoriale, nonché in particolare per prelevare campioni di tabacco presso le persone fisiche o giuridiche controllate.

5. Ciascuna agenzia istituisce un'unità di controllo interna, la quale verifica inopinatamente le attività delle altre unità, in particolare il corretto rilascio degli attestati di controllo.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico del loro paese alle persone fisiche o giuridiche soggette ai controlli.

7. Gli Stati membri riconoscono agli accertamenti degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1993, l'agenzia propone annualmente un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale. Il programma d'attività deve assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo costituiscano una selezione rappresentativa. Il programma dei controlli da eseguire viene determinato sulla base di un'analisi dei rischi nei comparti e nelle regioni di produzione.

2. Il programma comprende, in particolare :

- a) il piano e le modalità di realizzazione dei controlli che l'agenzia intende eseguire ;
- b) l'indicazione delle altre attività da svolgere su richiesta dello Stato membro o della Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 ;
- c) le azioni di formazione previste per il personale ;
- d) la designazione degli agenti incaricati dei rapporti con la Commissione.

Per ciascun settore di attività del programma, l'agenzia deve inoltre indicare il prevedibile impiego di personale in giornate di lavoro/persona, nonché il calendario dei lavori.

3. Il bilancio dell'agenzia comprende, in una forma che deve essere sufficientemente dettagliata, almeno le seguenti rubriche :

- 1) organigramma,
- 2) spese per il personale,
- 3) spese amministrative,
- 4) spese per iniziative specifiche,
- 5) spese d'investimento,
- 6) altre spese,
- 7) risorse provenienti dallo Stato membro interessato,
- 8) contributo della Comunità in forza dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92,
- 9) altre risorse.

4. Ai fini dell'elaborazione del progetto del programma d'attività e del bilancio previsionale, l'agenzia tiene conto del volume dei controlli da eseguire in forza della regolamentazione comunitaria, dell'esperienza acquisita negli anni precedenti e, fatta salva la responsabilità dello Stato membro interessato, delle osservazioni che la Commissione avrà eventualmente formulato prima dell'elaborazione del progetto.

Articolo 4

1. Entro il 15 agosto di ogni anno, l'agenzia trasmette allo Stato membro interessato il progetto di programma d'attività e di bilancio previsionale. In base a tale progetto, lo Stato membro stabilisce il programma d'attività e il bilancio previsionale, che trasmette alla Commissione entro il 15 settembre di ogni anno.

Entro trenta giorni, la Commissione può richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modificazione del bilancio e del programma d'attività che ritenga opportuna ai fini del corretto funzionamento del regime comunitario nel settore del tabacco.

2. Il programma d'attività e il bilancio dell'agenzia sono definitivamente approvati dallo Stato membro interessato entro il 31 ottobre di ogni anno e sono trasmessi immediatamente alla Commissione.

3. Gli Stati membri interessati possono eventualmente, ai fini di una maggiore efficacia dei controlli, modificare il programma di attività e il bilancio dell'agenzia nel corso di un determinato anno, previo accordo della Commissione e purché l'importo globale iscritto in bilancio non risulti aumentato.

4. In situazioni eccezionali, caratterizzate in particolare da un rischio di frode che comprometta seriamente la corretta applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore del tabacco, l'agenzia informa lo Stato membro interessato e la Commissione. In questo caso l'agenzia può modificare il programma e le modalità di attuazione dei controlli previo accordo dello Stato membro interessato. Questo ne informa senza indugio la Commissione.

Qualora, durante l'anno, lo Stato membro o la Commissione incarichi l'agenzia di svolgere indagini specifiche, il programma e il bilancio sono modificati in conseguenza. Tali modificazioni sono apportate applicando in via analogica la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Per consentire agli agenti della Commissione di seguire l'attività dell'agenzia conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, quest'ultima trasmette allo Stato membro interessato e alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, il programma delle attività previsto per il mese successivo. L'agenzia informa altresì senza indugio la Commissione e lo Stato membro interessato di qualsiasi eventuale modificazione nell'esecuzione del programma mensile delle attività.

2. L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, una relazione sommaria sulle attività esercitate, corredata di un prospetto finanziario recante la situazione di cassa e la distinta delle spese effettuate per capitolo di bilancio e di un riepilogo delle proposte di applicazione delle sanzioni amministrative o giudiziarie emesse a seguito dei controlli espletati durante il trimestre.

3. Almeno una volta al trimestre ha luogo una riunione fra i rappresentanti della Commissione, dello Stato membro interessato e dell'agenzia per esaminare le attività esercitate e progettate dall'agenzia, le conseguenze di tali attività e il funzionamento generale dell'agenzia.

4. La Commissione può partecipare ai lavori degli organi dirigenti dell'agenzia. A questo scopo, l'agenzia comunica per telex o telefax alla Commissione, almeno quindici giorni prima di ogni riunione del proprio organo deliberante o dirigente, la data della riunione, il relativo ordine del giorno ed eventualmente i documenti che vi saranno discussi. Il rappresentante della Commissione non ha diritto di voto.

Articolo 6

1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione dell'anno precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo dell'agenzia.

2. Entro sei mesi dalla data di cui al paragrafo 1, la Commissione decide l'importo delle spese effettive dell'agenzia da versare agli Stati membri produttori per l'esercizio in causa. Tale importo viene versato, detratti gli acconti di cui al paragrafo 4 e all'articolo 8, paragrafo 3, dopo aver constatato che l'agenzia ha assolto i propri compiti.

3. Ai fini della verifica della contabilità di gestione, gli agenti della Commissione hanno accesso anche ai documenti finanziari e ai documenti giustificativi delle agenzie.

4. L'importo delle spese di esercizio dell'agenzia relative ad un determinato anno viene anticipato in quote trimestrali fissate dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base del bilancio previsionale dell'agenzia. Tuttavia, la Commissione può modificare l'importo delle quote mensili, per tener conto del ritmo delle spese risultanti dalle relazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

Entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni trimestre, l'agenzia trasmette una relazione sull'attività svolta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Articolo 8

1. Gli Stati membri interessati elaborano il progetto di programma di attività e il bilancio previsionale per l'anno 1993 conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e li trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 1993.

Il progetto di programma prevede, in particolare, il piano di assunzione del personale dell'agenzia per l'anno di cui trattasi.

Il programma di attività dell'agenzia, compresi i controlli da eseguire, è elaborato tenendo conto segnatamente del piano di assunzione, nonché delle azioni di formazione previste.

Nel contempo gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione il progetto di statuto dell'agenzia. Quest'ultimo contiene, tra l'altro, una procedura di assunzione del personale che offra garanzie sufficienti per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Entro trenta giorni, la Commissione può chiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità del medesimo, qualsiasi modificazione del bilancio e del programma ritenuta necessaria e comunica le sue eventuali osservazioni in merito allo statuto.

2. Il programma di attività e il bilancio per l'anno 1993 vengono approvati dallo Stato membro entro il 31 maggio 1993.

3. Dopo ricezione del progetto di programma d'attività per l'anno 1993 e del progetto di bilancio, sulla base di quest'ultimo, la Commissione può anticipare agli Stati

membri interessati, per agevolare la costituzione dell'agenzia, l'importo delle spese di costituzione della medesima.

Articolo 9

Gli Stati membri interessati provvedono, mediante gli strumenti esistenti, all'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria fino al momento in cui l'agenzia è in grado di svolgere tutte le attività e i controlli che le sono affidati.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 86/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio
relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del
tabacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (¹), in particolare l'articolo 12,

considerando che un'organizzazione interprofessionale deve raggruppare almeno un terzo delle quantità prodotte, trasformate o acquistate dai membri di ciascuno dei comparti in causa, per poter essere sufficientemente rappresentativa nella regione in cui opera; che, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività, qualora operi su scala interregionale;

considerando che è opportuno precisare che l'attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l'acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli;

considerando che è necessario stabilire i dati che le organizzazioni interprofessionali sono tenute a trasmettere alla Commissione, qualora la Commissione sia competente per il loro riconoscimento;

considerando che la revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo; che è opportuno, tuttavia, prevedere la possibilità di limitare tale efficacia retroattiva in funzione delle circostanze;

considerando che è opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali attive su scala interregionale deve essere la stessa di quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali;

considerando che i contributi eventualmente dovuti dai non aderenti in virtù dell'articolo 9, paragrafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92 devono essere fissati in base a dati certi e verificabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale, ai sensi dell'articolo 3, para-

grafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2077/92, quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell'organizzazione interprofessionale.

Qualora eserciti la sua attività a livello interregionale o a livello comunitario, l'organizzazione interprofessionale è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti di rappresentatività, indicati al primo comma, in ciascuna delle regioni in cui opera.

Il commercio di tabacco comprende la manifattura di prodotti a base di tabacco.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2077/92, le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri, o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti, in particolare:

- lo svolgimento di varie delle azioni indicate all'articolo 3 del citato regolamento;
- la sfera geografica in cui svolgono la loro attività;
- la loro costituzione secondo il diritto di uno Stato membro o il diritto comunitario;
- il possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 1.

Le organizzazioni interprofessionali trasmettono alla Commissione qualsiasi altro documento o elemento di valutazione necessari per far conoscere la loro attività.

Articolo 3

La revoca del riconoscimento, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2077/92, ha effetto dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per la concessione del riconoscimento.

Tuttavia, la decisione di revoca può limitare tali effetti in funzione del motivo della revoca e della natura degli atti intervenuti.

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 80.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2077/92, un progetto avente un campo di applicazione interregionale può beneficiare dell'estensione di efficacia soltanto se le organizzazioni interprofessionali interessate rappresentano, in ciascuna delle regioni e per ciascuno dei comparti coperti, almeno due terzi della produzione e/o del commercio di cui trattasi.

Articolo 5

L'organizzazione interprofessionale che chieda l'imposizione di contributi agli operatori individuali o alle associazioni non aderenti, in applicazione dell'articolo 9, para-

grafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92, comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo del contributo richiesto ai non aderenti. Lo Stato membro e la Commissione possono eseguire i controlli ritenuti necessari presso l'organizzazione interprofessionale considerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 87/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 3115/92 in ordine ai prezzi minimi di acquisto applicabili in Spagna fino al termine della campagna 1992/1993 per i limoni e le arance consegnati all'industria nonché alle compensazioni finanziarie concesse dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1423/92 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3115/92 ⁽⁶⁾ della Commissione hanno fissato il prezzo minimo di acquisto dei limoni e delle arance conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e il Portogallo e gli altri Stati membri e che stabilisce le misure connesse ⁽⁷⁾, ha reso applicabili in Spagna i prezzi di base e di acquisto comuni a partire dal 1° gennaio 1993; che è opportuno pertanto adeguare i prezzi minimi e le compensazioni finanziarie fissati dai regolamenti (CEE) n. 1423/92 e (CEE) n. 3115/92; che è opportuno altresì adeguare alla mutata situazione i contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 e non ancora eseguiti al 31 dicembre 1992 e derogare, per la fine della campagna 1992/1993, alle disposizioni degli articoli 13 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di

limoni ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2643/91 ⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1993,

- il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1423/92, nonché
- il prezzo minimo fissato all'articolo 1 e la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3115/92,

applicabili negli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo, si applicano anche in Spagna.

Articolo 2

1. Le competenti autorità designate dagli Stati membri provvedono a che il prezzo minimo indicato nei contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1993 e non ancora eseguiti al 31 dicembre 1992, sia adattato a norma dell'articolo 1.

2. La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, nonché le comunicazioni fatte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 20 dello stesso regolamento, indicano distintamente i quantitativi consegnati all'industria prima e dopo il 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 29. 5. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 152 dell'11. 5. 1985, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 88/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1992 a aprile 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari di Cipro i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per sei giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che tre di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari di Cipro, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,53 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1993.

Fatti salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 26 gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 71.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che constata che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce in Francia un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE del Consiglio e che gli enti che esercitano tale attività non sono considerati in Francia fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/18/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 32, paragrafi da 4 a 7,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE consente ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della medesima direttiva e che gli enti non siano considerati fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per sfruttare una o più di tali attività, quando siano cumulativamente soddisfatte alcune precise condizioni in ordine alle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività e lo Stato membro richiedente garantisca l'osservanza dei principi della non discriminazione e della

concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti, nonché la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative alla concessione dei medesimi da parte degli enti in questione;

considerando che con lettera del 10 aprile 1992 la Francia ha chiesto alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento in Francia di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non sia considerato come una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non siano considerati in Francia fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva; che tale domanda non include lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di carbone o altro combustibile solido;

considerando che tale domanda era accompagnata da copia delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dall'esposizione di un complesso di argomenti intesi ad illustrare come fossero soddisfatti, alla luce di tali disposizioni, i cinque criteri enumerati dall'articolo 3, paragrafo 1;

considerando che con lettera del 20 luglio 1992 la Francia ha fornito ulteriori informazioni, sia quanto al rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1, sia quanto all'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva;

(¹) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

considerando che, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, la Commissione ha proceduto ad un'analisi approfondita delle disposizioni vigenti in Francia (codice minerario posto in vigore dalla legge di codificazione n. 55-720 del 26 maggio 1955 e modificato da ultimo dal decreto n. 80-24 dell'11 marzo 1980 relativo alle autorizzazioni minerarie; decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981 che approva il capitolato d'oneri tipo per la concessione dei giacimenti di idrocarburi o di gas naturale; decreto ministeriale dell'11 marzo 1980 che fissa le condizioni per l'elaborazione delle domande relative alle autorizzazioni minerarie e dei loro allegati), analisi comunicata nella sua integralità alle autorità francesi con nota del 30 luglio 1992 e di cui gli elementi essenziali sono i seguenti:

- le disposizioni del codice minerario (articoli 7 e seguenti, articolo 26, primo comma e articolo 54, primo comma) e dei suoi testi di applicazione soddisfano le esigenze di cui al paragrafo 1, lettera a), relativamente alla libertà di accesso;
- l'articolo 25 del codice minerario, l'articolo 3 del decreto n. 84-204 e l'articolo 2 del decreto dell'11 marzo 1980 fanno riferimento alla necessità di possedere sufficienti capacità tecniche e finanziarie, ma senza definire gli elementi che costituiscono tali capacità, né indicare secondo quali modalità possa essere stabilita la loro giustificazione; la condizione della previa determinazione delle nozioni di capacità tecniche e finanziarie, posta dal paragrafo 1, lettera b), non è quindi soddisfatta alla luce delle disposizioni legislative o regolamentari attualmente vigenti in Francia;
- le condizioni stabilite dal paragrafo 1, lettera c), in ordine alla previa determinazione e pubblicazione dei criteri fissati per valutare i mezzi previsti per effettuare le attività di prospezione o estrazione, non sono soddisfatte dalle disposizioni legislative o regolamentari attualmente in vigore in Francia, giacché solo l'articolo 3 del decreto n. 80-204 fa riferimento ai criteri utilizzati, in maniera peraltro molto generale e laconica;
- le esigenze di previa determinazione e comunicazione delle condizioni di esercizio delle attività di prospezione o estrazione, previste al paragrafo 1, lettera d), non sono soddisfatte dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in quanto solo talune condizioni di esercizio sono indicate senza essere definite negli articoli 30-II e 51-II del codice minerario ed in quanto alcune delle condizioni previste non solo si fondano su una valutazione discrezionale delle competenti autorità, ma si rivelano contrarie ai principi del trattato, in particolare la possibilità di un controllo delle società e la possibilità di imporre restrizioni all'utilizzazione dei prodotti;

- nessuna delle disposizioni di portata generale studiate comporta obblighi in merito alla fornitura di informazioni sulle fonti di approvvigionamento quale prevista dal paragrafo 1, lettera e);

considerando che in seguito alle osservazioni loro presentate le autorità francesi hanno accettato, con lettera del 24 settembre 1992, di procedere ai necessari adattamenti ed hanno sottoposto alla Commissione il testo delle modifiche che propongono di apportare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; che tali adattamenti, il cui testo è riportato in allegato alla presente decisione, mirano in un primo tempo a definire i concetti di capacità tecniche e finanziarie e le loro modalità di giustificazione, nonché i criteri di scelta delle domande di autorizzazione del decreto n. 80-204; che sono intesi quindi a sopprimere le disposizioni non conformi (articoli 30 e 51 del codice minerario; decreto n. 81-374 per intero ed inserimento delle disposizioni compatibili di tale decreto in un altro decreto n. 80-330 del 7 maggio 1980, detto decreto di polizia);

considerando che, mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*(¹) la Commissione ha invitato le persone interessate a far conoscere il loro parere sulle disposizioni e sulle pratiche seguite in Francia; che a tale riguardo non è stata trasmessa ai servizi della Commissione nessuna informazione che attestasse pratiche discriminatorie del trattamento delle domande di autorizzazione alla prospezione o estrazione;

considerando che, per quel che riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, le disposizioni di portata generale vigenti in Francia non comportano nessuna misura atta a soddisfare tali condizioni;

considerando che le autorità francesi, con lettera del 24 settembre 1992, hanno offerto di introdurre nel testo di legge destinato a recepire nel diritto francese la direttiva 90/531/CEE un articolo che faccia riferimento agli obblighi di non discriminazione e di concorrenza, in particolare per quanto riguarda l'informazione messa a disposizione delle imprese, nonché di informazione della Commissione, e che preveda che tali obblighi siano definiti in un decreto il cui testo è stato comunicato con richiesta di parere; che il testo di tale progetto di decreto comportava errori o anomalie che sono stati segnalati alle autorità francesi con lettera dell'8 ottobre 1992 e che dette autorità hanno trasmesso un nuovo progetto conforme il 20 ottobre 1992;

(¹) GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 10.

considerando che le disposizioni di tale progetto di decreto riprendono in particolare gli obblighi che incombono agli enti titolari di autorizzazioni di prospezione o estrazione, rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1993, in materia di non discriminazione e di concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti e in materia di informazione della Commissione sull'aggiudicazione dei medesimi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva;

considerando che le modifiche da apportare al codice minerario e ai suoi testi di applicazione per conformarli alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 90/531/CEE richiedono l'avviamento del processo legislativo e che di conseguenza non potranno essere adottate anteriormente al 1° gennaio 1993, data di applicazione della direttiva; che le autorità francesi si sono peraltro impegnate a fare tutto il possibile per garantire che tale processo sia portato a compimento al più presto;

considerando che la legge n. 92-1282 dell'11 dicembre 1992 recepisce nel diritto francese la direttiva 90/531/CEE; che il progetto di decreto adottato per l'applicazione dell'articolo 3 di detta legge e che definisce il regime di aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori da parte degli enti titolari di autorizzazione per la prospezione o l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi è stato trasmesso prima della sua adozione al Consiglio di Stato; che nell'attesa del completamento della procedura le disposizioni di tale decreto sono state inserite in un decreto emanato congiuntamente dal ministro dell'industria e del commercio estero e dal ministro delegato all'energia in data 15 dicembre 1992; che pertanto, in attesa della prossima adozione del testo definitivo, è garantito che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva saranno effettivamente applicate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che l'osservanza delle condizioni di non discriminazione e di concorrenza per gli appalti aggiudicati dagli enti che svolgono un'attività di prospezione o estrazione, in particolare per quanto riguarda l'informazione che essi mettono a disposizione delle imprese circa le loro intenzioni di stipulazione di appalti, e il rispetto dell'obbligo di informazione della Commissione per quel che riguarda l'aggiudicazione di tali appalti, previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE, corrispondono all'obiettivo stesso perseguito dalla direttiva; che essendo il rispetto di queste condizioni garantito, dal 1° gennaio 1993, da un atto giuridico vincolante, il beneficio del regime aperto dall'articolo 3 della direttiva può essere autorizzato a titolo temporaneo fino alla completa adozione delle modifiche da apportare alle disposizioni nazionali per renderle conformi all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva stessa;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafi da 4 a 7 della direttiva 90/531/CEE, il comitato consultivo per gli appalti pubblici si è

riunito il 25 novembre 1992 per esprimere il suo parere sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993, e per la durata massima di un anno, la Francia è autorizzata a considerare che lo sfruttamento di aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio o di gas naturale non costituisce una delle attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 90/531/CEE e che gli enti che esercitano tale attività non fruiscono in Francia di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva.

Articolo 2

Fino all'adozione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, la Francia rispetta i principi di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza, che giustificano la presente autorizzazione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riveduta sulla base di un esame di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in Francia per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 90/531/CEE.

A tal fine l'insieme delle disposizioni adottate dalla Francia dovranno essere comunicate alla Commissione fin dalla loro approvazione e comunque entro il 1° ottobre 1993.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto fino al 31 dicembre 1993 e non può essere rinnovata.

Articolo 5

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

Adattamenti legislativi, regolamentari ed amministrativi proposti dalla Francia con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva 90/531/CEE :

I. Paragrafo 1, lettera b)

Per precisare le nozioni di capacità tecniche e finanziarie, sarà introdotto nel codice minerario un dispositivo ispirato agli articoli 22 e 23 della direttiva 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾, e agli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽²⁾.

Detto dispositivo è articolato come segue :

1) Aggiunta all'articolo 9 del codice minerario del seguente paragrafo :

« Nessuno può ottenere un permesso esclusivo di ricerca se non ha le capacità tecniche e finanziarie necessarie per eseguire i lavori di ricerca. Un decreto in Consiglio di Stato definisce i criteri di valutazione di dette capacità. »

2) Adozione della formulazione seguente per il paragrafo 1 dell'articolo 25 del codice minerario :

« Nessuno può ottenere una concessione mineraria se non ha le capacità tecniche e finanziarie necessarie per eseguire i lavori di coltivazione. Un decreto in Consiglio di Stato definisce i criteri di valutazione di dette capacità. »

3) Aggiunta dei due articoli seguenti al decreto n. 80-204 dell'11 marzo 1980 :

Articolo A : « Per comprovare la sua capacità tecnica il richiedente presenta all'amministrazione :

- a) le referenze, i diplomi e i titoli professionali dei principali dirigenti dell'impresa e in particolare di quelli che saranno incaricati di seguire e di dirigere i lavori di ricerca o di produzione in questione ;
- b) l'elenco dei lavori di ricerca o di produzione ai quali l'impresa abbia partecipato negli ultimi tre anni, corredato di una descrizione sommaria dei lavori più importanti ;
- c) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori di ricerca o di produzione in questione.

Detti certificati e documenti sono allegati alla domanda di cui agli articoli 4 o 9.

L'autorità amministrativa può invitare il richiedente a completarli o ad esplicitarli. »

Articolo B : « Per comprovare la sua capacità finanziaria il richiedente presenta all'amministrazione :

- a) le appropriate attestazioni bancarie ;
- b) gli ultimi tre bilanci (stato patrimoniale e conto profitti e perdite) dell'impresa.

Detti certificati e documenti sono allegati alla domanda di cui agli articoli 4 o 9.

L'autorità amministrativa può invitare il richiedente a completarli o ad esplicitarli.

Se per giustificati motivi il richiedente non è in grado di presentare le referenze richieste, può essere autorizzato a comprovare la sua capacità finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento atto a tal fine. »

II. Paragrafo 1, lettera c)

Per precisare in modo esplicito i diversi criteri cui si atterrano le autorità francesi, saranno introdotte nel codice minerario le seguenti modifiche :

1) Aggiunta all'articolo 9 del codice minerario di un paragrafo così redatto :

« L'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti conformemente ai criteri fissati da un decreto in Consiglio di Stato. »

2) Introduzione nell'articolo 25 del codice minerario di un paragrafo così redatto :

« L'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti di una concessione conformemente ai criteri fissati da un decreto in Consiglio di Stato. »

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

3) Aggiunta al decreto n. 80-204 dell'11 marzo 1980 di un articolo così redatto :

« In applicazione delle disposizioni degli articoli 9 e 25 del codice minerario, l'autorità amministrativa delibera sui motivi e sulle considerazioni in base a cui deve essere accordata la preferenza ai diversi richiedenti di un titolo minerario in funzione :

- a) delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti ;
- b) dell'efficacia e della responsabilità di cui i richiedenti hanno dato prova nel quadro di altre autorizzazioni ;
- c) del livello degli impegni finanziari connessi ai lavori ;
- d) della qualità tecnica dei programmi dei lavori presentati ;
- e) della qualità dei lavori preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori ;
- f) dell'eventuale prossimità di una zona già oggetto di ricerche o di coltivazione da parte dell'ente richiedente. »

Inoltre, poiché il programma di lavoro svolge una funzione importante nell'applicazione di detti criteri, il suo contenuto sarà definito con un grado di precisione sufficiente a consentire che qualsiasi ente interessato possa validamente proporre la sua candidatura.

A tal fine saranno aggiunti al decreto dell'11 marzo 1980 i seguenti articoli :

Articolo A : « Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca deve comprendere :

- a) una descrizione tecnica dei lavori che il richiedente progetta di eseguire durante il primo periodo di validità del permesso per la ricognizione e lo sfruttamento della superficie interessata ;
- b) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori interessati ;
- c) il calendario dei lavori durante il primo periodo di validità del permesso ;
- d) lo sforzo finanziario minimo che il richiedente si impegna a compiere per l'esecuzione dei lavori ;
- e) gli studi preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori ;
- f) una nota d'impatto illustrante in che modo il programma generale dei lavori soddisfi le preoccupazioni ambientali. »

Articolo B : « Il programma dei lavori allegato alla domanda di concessione deve comprendere :

- a) una descrizione tecnica dei lavori che saranno eseguiti per consentire la coltivazione in vista della quale il titolo viene richiesto ;
- b) una descrizione dei mezzi tecnici che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori interessati ;
- c) lo sforzo finanziario minimo che il richiedente prevede di compiere per l'esecuzione dei lavori ;
- d) la data prevista per l'inizio della coltivazione ;
- e) le prospettive di produzione risultanti dall'esecuzione dei lavori di coltivazione previsti ;
- f) gli studi preliminari realizzati per la definizione del programma dei lavori ;
- f) una nota d'impatto illustrante in che modo il programma generale dei lavori soddisfi le preoccupazioni ambientali. »

III. Paragrafo 1, lettera d)

Per sopprimere qualsiasi disposizione che possa essere oggetto di un'applicazione discrezionale, saranno apportate al codice minerario le seguenti modifiche :

- 1) Soppressione dell'articolo 30 e dell'articolo 51 del codice minerario per gli idrocarburi.
- 2) Soppressione del riferimento al capitolato d'oneri nell'articolo 25 del codice minerario.
- 3) Soppressione del decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981 che definisce il capitolato d'oneri tipo per gli idrocarburi.
- 4) Introduzione nel decreto di polizia n. 80-330 del 7 maggio 1989 delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7, primo comma del capitolato d'oneri tipo definito dal decreto n. 81-374 del 15 aprile 1981.